

T

**ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"A.S.D. FOLLONICA BASKET"**

Il giorno 21.04.2009 in Follonica, Via Sanzio n° 2, si sono riuniti i signori:

- CRAVOTTO GRAZIA, nata a Campo San Pietro (PD) il 13.01.1948, e residente a Follonica (GR), via Lisbona n° 54, C.F.: CRVGRZ48A53B563Y.
- FABBRI CARLA, nata a Grosseto il 20.01.1966, e residente a Follonica (GR), via della Pace n° 74, C.F.: FBBCRL66A60E202A.
- CAPPELLINI MARCO, nato a Massa Marittima (GR) il 30.03.1970, e residente a Follonica (Gr), via N. Pratelli n° 26, C.F.: CPPMCR70C30F032H.
- STELLA FABIO, nato a Massa Marittima /Gr) il 25.06.1963, e residente a Follonica (Gr), via Lisbona n° 38, C.F.: STLFBA63H25F032A

I quali dichiarano di voler costituire, come in effetti costituiscono, un associazione sportiva dilettantistica denominata "A.S.D. FOLLONICA BASKET"

L'associazione ha il seguente scopo: praticare e propagandare l'attività sportiva del basket in genere fra i giovani e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e, così, contribuire alla loro formazione psicofisica, sociale e culturale.

L'associazione è apartitica e costituisce una organizzazione senza scopo di lucro. Essa è disciplinata dalle seguenti norme ovvero in mancanza, dal quelle previste per le Associazioni non riconosciute:

L'associazione ha sede in Follonica (Gr), via Sanzio n° 2.

In attesa di elezioni secondo le norme statutarie, l'associazione è governata da un consiglio Direttivo composto dalla Sig.ra Cravotto Grazia - Presidente -, il sig. Cappellini Marco - Vice Presidente -, il sig. Stella Fabio - Consigliere -, e la sig.ra Fabbri Carla - Amministratore Unico.

L'associazione è sorretta dal successivo statuto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Fabbri Carla
Stella Fabio
Cappellini Marco

Cravotto Grazia

A.S.D. FOLLONICA BASKET

STATUTO

Art. 1 - L'associazione sportiva dilettantistica denominata "A.S.D. Follonica Basket", con sede in Follonica (Gr) è retta dalle norme del presente statuto.

La denominazione ufficiale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - l'associazione ha lo scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva del basket in genere fara i giovani e, a tal fine, può partecipare a gare, torne, campionati; indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e, così, contribuire alla loro formazione psicofisica, sociale e culturale.

La società non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - L'associazione procederà alla propria affiliazione, alla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.)

Art. 4 - L'associazione non ha fini di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

Questi, unitamente a fondi, riserve o capitali, non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano disposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti non

Offerta

*Prodotto
Follonica Basket*

*Roberto Carle
Follonica Basket*

commerciali che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 5 - L'associazione si compone di un numero illimitato di associati.

Possano essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - L'associazione ha durata illimitata.

La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente esitinte.

Art. 7 - Il patrimonio della associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle sovvenzioni del C.O.N.I., delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti, da iniziative specifiche per l'autofinanziamento.

Art. 8 - Gli associati cessano di appartenere all'associazione:

- per recesso;
- per decadenza;
- per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno solare in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività

Proprietà
Edu. S. S.

Roberto Carle
[Signature]

per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa annuale, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato.

La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea, il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Non potranno rivestire la qualifica di socio: persone fisiche, persone giuridiche o enti comunque costituiti o denominati, qualora siano già soci in altre società sportive.

E' altresì fatto divieto all'associazione ed ai suoi soci di assumere e detenere a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, partecipazioni anche minoritarie, in altre società sportive affiliate alla F.I.P., né possono effettuare finanziamenti a favore di società partecipanti allo stesso campionato immediatamente superiore o inferiore.

Inoltre non possono rivestire la qualifica di socio coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o

Cristoforo Grandi
Elia Stelli

Roberto Carle
Francesco Manti

convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto a voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni, anche quelle straordinarie, non è richiesta una maggioranza qualificata di soci.

Art. 13 - Il Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea degli associati.

Dura in carica tre anni.

Rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Art. 14 - il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati.

Dura in carica tre anni.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Il Presidente dell'associazione;
- Il Vice Presidente;
- Tre o più consiglieri, purchè in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea;
- I consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Carototto Eze
Eze

Roberto Carle
Carle

Attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Il segretario e l'amministratore sono eletti dal Consiglio al suo interno.

Art. 17 - I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplicino più attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il dirigente.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, il Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Enrico Otto
[Signature]

Roberto
[Signature]

Le dimissioni o la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla decadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 18 - La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere immediatamente comunicate alla Federazione Italiana Pallacanestro.

Art. 19 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale.

Il collegio è composto da tre arbitri: il primo, nominato dal socio; il secondo, eletto tra gli associati fondatori; ed il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli associati.

Art. 20 - Avverso la decisione del collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'assemblea degli associati.

Il ricorso deve essere proposto a pena la decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del collegio arbitrale.

Art. 21 - In caso di scioglimento dell'associazione, in qualunque momento e per qualsiasi causa, l'assemblea, in sede straordinaria determinerà tutte le modalità della liquidazione, fermo restando che quanto residuo dovrà essere versato alla Federazione Italiana Pallacanestro, la quale lo utilizzerà esclusivamente epr attività di promozione e/o per contributi ad altre società sportive.

Corotto
G. J. 1
G. J. 1

Roberto Corde
G. J. 1

Art. 22 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

Art. 23 - Il presente Statuto e le sue eventuali modificazioni saranno comunicate alla Federazione Italiana Pallacanestro.

Follonica, 21/04/2008

Jobbri Carlo

Crosetto Giuseppe

~~Il Presidente~~
P. Jobbri